

# STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

Dott. Vincenzo Morelli

Dott. Paolo Mazza

Dott. Marcello Toso

Tel. +39 0544 501881

Fax +39 0544 461503

[info@consulentiassociati.ra.it](mailto:info@consulentiassociati.ra.it)

A tutti i clienti

Ravenna, 5 marzo 2025

## Circolare N. 3/2025

### IL DECRETO “MILLEPROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

**Rif.: DL n. 202/2024 convertito dalla Legge n. 15/2025**  
**Nostra Circolare n. 2 del 14 gennaio 2025**

*In sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, oltre alla conferma delle seguenti disposizioni:*

- *differimento al 31/03/2025 dell’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura di eventuali rischi catastrofali;*
  - *proroga all’01/01/2026 dell’operatività del nuovo regime IVA previsto per gli enti associativi (soppressione esclusione IVA / introduzione esenzione IVA);*
- sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:*

- *differimento al 31/12/2025 (in precedenza fissato al 31/03/2025) del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;*
- *possibilità, anche per le assemblee societarie tenute entro il 31/12/2025, di svolgimento con la modalità “a distanza”;*

*Con la presente circolare, predisposta anche con il supporto di materiale edito da SEAC, si forniscono informazioni sugli argomenti in oggetto.*

Sulla G.U. 24/02/2025, n. 45 è stata pubblicata la Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di conversione oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel decreto originario, è stata introdotta una serie di novità, di seguito illustrate.

### DELIBERE IMU 2024 PUBBLICATE ENTRO IL 07/02/2025

È stata **estesa anche per il 2024** la disposizione, originariamente limitata al 2023, che dispone la deroga dell’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle **delibere / regolamenti IMU**. In particolare i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto **applicabili per il 2024** anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30/11/2024 e **pubblicati sul portale stesso entro il 07/02/2025**. Qualora dall’IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 07/02/2025 e quella versata entro il 16/12/2024 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti una differenza, va effettuato il versamento / può essere richiesto il rimborso.

**Differenza a debito**      **Versamento**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 28/02/2025**.

**Differenza a credito**      Al contribuente spetta il **rimborso** secondo le regole ordinarie.

### ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è stato esteso **fino al 31/12/2025** (in precedenza 31/03/2025) **il divieto di emissione della fattura elettronica** previsto per la **generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche.

Il divieto di fatturazione elettronica opera quindi con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31/12/2025 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

**NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI**

È confermata la modifica per effetto della quale, in **attesa della razionalizzazione della disciplina IVA** per gli enti del terzo settore prevista dalla riforma fiscale, si applicherà a **decorrere dall'01/01/2026** (anziché dall'01/01/2025) la **soppressione del regime di esclusione IVA** per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'**introduzione dell'esenzione IVA**.

**ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI**

Sono state prorogate **fino alle assemblee tenute entro il 31/12/2025** le disposizioni del c.d. “*Decreto Cura Italia*”, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il **voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza**;
- l'**assemblea può svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le **s.r.l.** possono consentire che l'**espressione del voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta / consenso espresso per iscritto**.

**RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-QUATER**

È stata introdotta la rimessione in termini per i soggetti che hanno aderito alla c.d. “*rottamazione-quater*” e che al 31/12/2024 **sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto**.

Al fine di usufruire della “*riapertura*” è richiesta la **presentazione, entro il 30/04/2025**, di un'apposita domanda, avente ad oggetto il debito scaduto entro il 2024. Il pagamento di quanto dovuto va effettuato:

- in unica soluzione, entro il 31/07/2025;
- in un massimo 10 rate, di cui le prime 2 scadenti il 31/07 e 30/11/2025 e le successive il 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 del 2026 e 2027.

Merita evidenziare che con la presentazione della domanda si determina, in capo all'agente della riscossione, l'immediata **preclusione all'avvio di nuove azioni esecutive e all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi / ipoteche, nonché la sospensione delle azioni già in corso**. È pertanto opportuno presentare quanto prima la domanda al fine di “*anticipare*” l'efficacia di tali benefici.

**TERMINI DISPONIBILITÀ MOD. REDDITI / IRAP / ISA / CPB**

È stato previsto che, limitatamente al 2025:

- i termini per l'approvazione del mod. REDDITI / IRAP 2025 sono “*rinviiati*” al 17/03/2025;
- la presentazione dei predetti modelli può essere effettuata a decorrere dal 30/04/2025;
- i programmi informatici “*di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati*” relativi agli ISA e all'elaborazione della proposta di CPB 2025-2026 sono resi disponibili entro il 30/04/2025.

**ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI**

Per le **imprese** (ad esclusione delle imprese agricole) con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, è prevista la **proroga dal 31/12/2024 al 31/03/2025** dell'**obbligo di stipulare contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni di cui alla sezione attivo, voce B. II, n. 1), 2) e 3) dello stato patrimoniale, direttamente **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni verificatisi in Italia. La copertura assicurativa, in base alla citata disposizione, interessa i seguenti beni:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;

a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'impresa che li impiega.

Il premio è calcolato in misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:

- localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- misure preventive adottate dall'impresa.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti. Sono previsti massimali di indennizzo e, di conseguenza, scoperti a carico dell'assicurato, a seconda degli importi assicurati

Le compagnie assicurative devono pubblicare online le condizioni e le tariffe applicate per garantire la massima trasparenza. IVASS vigilerà sul rispetto delle norme e sulla sostenibilità del sistema assicurativo.

Il Decreto sulle polizze catastrofali non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette, potrebbero essere quindi escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l'accesso al credito per le aziende di minori dimensioni. Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

<b>CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"</b>
--

Le novità, introdotte relativamente al credito d'imposta "*Transizione 5.0*", sono state esaminate nella **Circolare di studio n. 2/2025** (La Finanziaria 2025) alla pag. 6 e seguente.

Con il "*Decreto Milleproroghe*", è stata fornita un'interpretazione che consente di superare alcuni dubbi in merito alla spettanza del credito d'imposta in esame.

In particolare è disposto che "*sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024*".

Di fatto l'agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati dall'01/01/2024 prima dell'invio della comunicazione preventiva, possibile a decorrere dal 07/08/2024 (apertura del Portale "*Transizione 5.0*" accessibile dal sito Internet del GSE, come reso noto dal MiMiT con il Decreto 06/08/2024).

È pertanto confermata normativamente l'interpretazione fornita dal GSE nella FAQ in merito alla spettanza del credito d'imposta anche per gli investimenti già completati, per i quali l'impresa deve comunque inviare la comunicazione preventiva indicando che trattasi di investimento completato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Consulenti Associati.

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.